



Circolare n°: 41/2016

Oggetto: La rottamazione delle cartelle esattoriali

Sommario: L'art. 6 del Decreto Legge 22/10/2016 n. 193 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (cd. "rottamazione delle cartelle").

Contenuto: _____

Il Decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria 2017 prevede, tra le molte novità, la possibilità per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, correlati a violazioni tributarie e contributive, di fruire di una sanatoria costituita dallo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora contenuti nelle cartelle.

Il contribuente potrà beneficiare di una riduzione del suo debito (maggiore per i carichi meno recenti), o se, invece, sta già pagando a rate, potrebbe aver già adempiuto a quanto dovuto ad Equitalia.

La presente circolare si propone di evidenziare le finalità e le modalità di adesione alla definizione agevolata dei ruoli introdotta dal decreto fiscale.

Indice: _____

P.2 ————— REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

P.2 ————— COSTI E BENEFICI

P.3 ————— MODALITA' DI ADESIONE

P.4 ————— MODALITA' DI PAGAMENTO

P.4 ————— CALCOLO DI CONVENIENZA



REQUISITI SOGGETTIVI e OGGETTIVI:

Possono aderire alla rottamazione dei ruoli tutte le categorie di contribuenti (persona fisica, professionista, impresa individuale, società, enti commerciali e non).

La definizione agevolata riguarda le somme riferite a:

1. **imposte dirette ed indirette** (Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, etc.);
2. **contributi previdenziali e assistenziali** (Inps, Inail);
3. **tributi degli enti locali** (Ici, Imu, Tari, Tasi) per le quali il comune si sia avvalso di Equitalia (o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia) ai fini della riscossione.

Non rientrano nella rottamazione le violazioni diverse da quelle tributarie e contributive, e precisamente:

- dazi, accise e Iva all'importazione;
- recuperi degli aiuti di Stato;
- somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- sanzioni penali.

Per "carichi affidati" ad Equitalia si intendono i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento assegnati all'Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Non assume rilevanza, quindi, la data di notifica della cartella al contribuente ma la data di affidamento del ruolo. Equitalia invierà ai contribuenti, per i quali non è stata ancora notificata una cartella entro il 31 dicembre 2016, una comunicazione per posta ordinaria entro il 28 febbraio 2017 per segnalare l'opportunità di accedere alla "rottamazione".

COSTI E BENEFICI:

La definizione dei ruoli può essere applicata sia nel caso in cui la cartella è stata rateizzata sia nel caso in cui è scaduta e non pagata, e consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Sono dovuti invece per intero i compensi di riscossione (aggi), seppure rideterminati sulla parte del debito oggetto di cartella dovuto, e le spese di notifica della cartella.



Nel caso di rateizzazioni in corso, per poter accedere alla rottamazione dei ruoli, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti **dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016**.

La norma, pertanto, prevede una forte disparità di trattamento tra coloro che hanno rateizzato e quelli che, al contrario, non hanno rateizzato ed hanno pertanto cartelle scadute.

Si tenga inoltre presente che, per le rateizzazioni in corso, non possono formare oggetto di rimborso le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora.

È possibile, in presenza di più cartelle di pagamento, ovvero di una cartella comprensiva di più carichi, adottare una "definizione parziale" di un singolo carico contenuto in un atto, avviso di accertamento esecutivo ovvero avviso di addebito.

MODALITA' DI ADESIONE:

Per accedere alla definizione agevolata è necessario compilare il "nuovo" modello DA1 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata", accessibile alla home page del sito www.gruppoequitalia.it.

Chi ha già compilato e inviato il modello disponibile fino all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 225/2016 (2 dicembre 2016), può provvedere ad un nuovo invio utilizzando il nuovo modello.

La presentazione della domanda di sanatoria inibisce l'adozione di nuove misure cautelari ed esecutive. Il soggetto interessato deve inoltre dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di definizione agevolata ovvero che assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i medesimi carichi.

La dichiarazione di adesione può essere presentata dal contribuente:

- **presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione;**
- **alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento**, inviando il modulo unitamente alla copia del documento di identità.



Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente **entro il 31 maggio 2017** l'ammontare complessivo delle somme dovute, oltre ai bollettini di pagamento.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Una volta ricevuta la conferma di adesione alla definizione agevolata, sarà possibile procedere al pagamento:

- **in un'unica soluzione entro luglio 2017;**
- **in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate**, scegliendo la distribuzione percentuale degli importi secondo i piani disponibili nel modello.

In ogni caso il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018.

Qualora il contribuente scelga, ad esempio, il pagamento in 5 rate le scadenze sarebbero: luglio 2017 (24%), settembre 2017 (23%), novembre 2017 (23%), aprile 2018 (15%) e settembre 2018 (15%).

Sulle rate successive a quella di luglio 2017 sono dovuti interessi nella misura del 4,5% annuo.

Il mancato pagamento anche di una sola rata, oppure in misura ridotta o in ritardo, determina la decadenza dei benefici della definizione agevolata: gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, che viene rideterminato in misura comprensiva delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora¹.

CALCOLO DI CONVENIENZA:

La rottamazione dei ruoli rappresenta un'opportunità in particolare per i soggetti titolari di reddito d'impresa, in presenza di ruoli relativi a tributi quali Irpef, Ires, Iva, Irap per i quali la norma prevede ordinariamente l'applicazione di sanzioni amministrative pari al 30% del tributo in quota capitale non versato.

In molti casi sarà opportuno un calcolo di convenienza tra:

- la rateazione secondo un piano ordinario con Equitalia, che non decade in caso di tardivo pagamento di una o più rate successiva alla prima (è

¹ Inoltre il pagamento di quanto dovuto non potrà più essere rateizzato ai sensi dell'art. 19, DPR 602/73.



consentita fino a un massimo di 72 mesi ma obbliga al pagamento integrale di quanto dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, compensi di riscossione e interessi di dilazione);

- l'adesione alla definizione agevolata con Equitalia (che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ma è ammessa solo se il pagamento avviene in un arco temporale di 15 mesi, da luglio 2017 a settembre 2018).

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner